

COMUNE DI SANT'ANGELO IN LIZZOLA

ordinanza. n. 48

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOCARRI
DI PESO COMPLESSIVO SUPERIORE A 3,5 T. NEL CENTRO ABITATO DI MONTECCHIO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

- Viste le proprie ordinanze nn. 81 del 01.12.2000, 44 del 13.06.2001 e 75 del 12.09.2005 con le quali si è disciplinato l'accesso dei veicoli aventi peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 t. nel centro abitato di Montecchio le cui premesse costituiscono parte integrante della presente;
- vista l'ordinanza della Provincia di Pesaro e Urbino n. 23/A/2008 del 20.06.2008 e la conseguente ordinanza del Comune di Tavullia, con la quale si istituisce, con decorrenza 14 luglio 2008, il divieto di transito agli autocarri di peso complessivo superiore a 3,5 t. nel centro abitato di Padiglione;
- ritenuto di raccogliere in un unico provvedimento le disposizioni contenute nelle ordinanze di cui sopra, anche al fine di dare una rappresentazione organica e coerente dei vari divieti aventi il medesimo oggetto che si sono succeduti nel tempo;
- visti gli artt. 5 comma 3°, 6 comma 4° lett. b) e 7 del vigente Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/1992;
- visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- visto gli artt. 107-109 del D. Lgs. 267/2000;
- visto il provvedimento n. 14158 del 30.09.2004 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
- visto lo statuto comunale;
- ritenuto, per esigenze relative alla circolazione sopra esposte, di dare corso al presente provvedimento;

ORDINA

Con decorrenza 21 luglio 2008

A) Di confermare i seguenti divieti:

- 1) Il divieto di transito a tutti gli autocarri aventi massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone in tutto il centro abitato di Montecchio secondo lo schema indicato nella planimetria allegata che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, ed in particolar modo:
 - a) nel tratto della strada SP 423 dal Km. 12+050 (intersezione via Roma con via S. Michele) al Km. 10+800 (intersezione c/so XXI Gennaio con via Marrone);
 - b) nel tratto della strada SP 423 dal Km.10+800 (intersezione c/so XXI Gennaio con via Marrone) al Km. 10+360 (intersezione di c/so XXI Gennaio con via Arena) ad esclusione dei mezzi provenienti o diretti a Tavullia;
 - c) nel tratto della SP 3-bis (Feltresca) all'ingresso del Centro abitato di Montecchio con direzione Carpegna - Pesaro, fatto salvo quanto previsto al punto 6) della presente;
- 2) il divieto di transito per gli autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t. in via Belvedere (il divieto di transito deve essere posizionato all'intersezione con la SP 64);

- 3) il divieto di transito per autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti a trasporto di persone, ad eccezione dei veicoli diretti a Tavullia, sulla via Arena all'intersezione con via dell'Industria (parte nord della rotatoria);
 - 4) il divieto di transito per gli autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti a trasporto di persone, in transito sulla SP 423 con direzione Urbino-Pesaro all'altezza del km. 10+360 (intersezione c/so XXI Gennaio con via Arena);
 - 5) dai divieti di cui ai punti 1-2-3-4 sono escluse le sottocitate fattispecie:
 - a) gli autocarri aventi le caratteristiche sopracitate i cui conducenti devono effettuare operazioni di carico e/o scarico merci all'interno della zona ove vige il divieto previa esibizione della documentazione comprovante l'attività ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si assevera l'operazione;
 - b) i veicoli adibiti al servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;
 - c) gli "autorizzati", ricomprendendo in tale dizione tutti coloro che posseggono i sottoelencati requisiti e che sono in possesso di apposito permesso rilasciato dall'Unione dei Comuni "Pian del Bruscolo":
 - proprietari di autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t. residenti all'interno dell'area ove vige il divieto;
 - legali rappresentanti, di ditte proprietarie di autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t., residenti all'interno dell'area in cui vige il divieto;
 - locatari dei veicoli di cui sopra acquistati in locazione finanziaria (leasing), residenti all'interno dell'area ove vige il divieto;
 - soggetti che pur non appartenendo alle categorie sopracitate, sono affidatari e/o custodi di autocarri di massa superiore a 3,5 t., residenti all'interno dell'area ove vige il divieto;
 - soggetti aventi i requisiti di cui sopra residenti nelle vie prospicienti la zona industriale denominata "via Montefeltro" l'accesso sarà consentito unicamente dalla SP 3-bis ovvero con il seguente percorso: SP 30 Montelabbatese - via Abbadia - via Fornaci - SP 423 - via San Michele - via Montefeltro; per uscire, invece, dovranno necessariamente avvalersi della SP 132 "Ca La Cisterna" ed attraversare la zona industriale di Talacchio;
 - d) gli autocarri aventi peso complessivo superiore a 3,5 che devono effettuare operazioni di carico e scarico nella zona industriale denominata "via Montefeltro" l'accesso sarà consentito unicamente dalla SP 3-bis ovvero con il seguente percorso: SP 30 Montelabbatese - via Abbadia - via Fornaci - SP 423 - via San Michele - via Montefeltro; per uscire, invece dovranno necessariamente avvalersi della SP 132 "Ca La Cisterna" ed attraversare la zona industriale di Talacchio;
 - e) gli autocarri aventi le caratteristiche sopracitate che per effettuare operazioni di autoriparazione, manutenzione, revisione ecc. devono recarsi presso officine situate all'interno della zona ove vige il divieto.

Le autorizzazioni di cui al punto c), salvo conclamate ed inconfutabili esigenze dell'istante, non potranno prevedere il transito sulla SP 423.
 - 6) il divieto di transito agli autoveicoli aventi massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti a trasporto di persone in via Montefeltro all'altezza del civico n. 35 ad esclusione dei veicoli che devono effettuare operazioni di carico e scarico nella zona compresa all'interno del triangolo formato dalle strade: viale Roma - c.so XXI Gennaio- via San Michele;
- B) di revocare le proprie ordinanze nn. 81 del 01.12.2000, 44 del 13.06.2001 e 75 del 12.09.2005 le cui premesse, tuttavia, costituiscono parte integrante della presente.

Coloro che appartengono alla categoria degli "autorizzati" potranno accedere nella zona interdetta alla circolazione solo se muniti di apposito permesso annuale rilasciato dall'ufficio di P.M. dietro presentazione di apposita istanza redatta su carta da bollo; nelle more del rilascio dell'autorizzazione potrà essere esibita agli Agenti di Polizia la documentazione comprovante l'effettiva residenza del conducente l'autocarro.

L'autorizzazione ha validità annuale ed è soggetta a rinnovo entro il mese di gennaio dell'anno successivo alla scadenza. I permessi scaduti devono essere riconsegnati all'Unione Pian del Bruscolo.

È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile l'autorizzazione e di esibire la documentazione probatrice del carico e/o scarico merce nella predetta zona o di produrre idonea dichiarazione sostitutiva, pena la soggezione alle sanzioni da € 25 a € 100. Alla medesima sanzione sono soggetti coloro che non riconsegnano i permessi scaduti.

La Polizia Municipale dell'Unione Pian del Bruscolo nella persona del Comandante è deputata al rilascio delle relative autorizzazioni al transito.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto ordinato.

A norma dell'art. 3 comma 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche.

In riferimento al disposto dell'art. 37 comma 3° del D. Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione alla natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all'art. 74 del regolamento di attuazione e di esecuzione del Codice della strada approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Dalla residenza municipale, lì 14/07/2008

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Gabriele Giorgi

COMUNE DI SANT'ANGELO IN LIZZOLA

ordinanza. n. 81

revocata dall'ordinanza n. 48 del 14.07.2008

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DEGLI AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO SUPERIORE A 3,5 T. NEL CENTRO ABITATO DI MONTECCHIO

nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'ordinanza n. 44 del 13.06.2001

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

- Premesso che il presente provvedimento costituisce, per quanto di competenza, attuazione di un progetto di deviazione sulla SP. 30 Montelabbatese del traffico degli autocarri di peso complessivo superiore alle 3.5 t. in transito nei centri abitati di Bottega, Montecchio ed Osteria Nuova, progetto contenuto nel Piano Traffico Viabilità Extraurbana - area bassa Val del Foglia - predisposto dalla provincia di Pesaro e Urbino;
- atteso che in parte del centro abitato di Montecchio si sono stabilite limitazioni al transito degli autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t. (via XXV Aprile e via Mazzini);
- premesso che la strada statale SS. 423 Urbinate, in corrispondenza del centro abitato di Montecchio, presenta un intenso traffico di autocarri, autotreni ed autosnodati con provenienza o destinazione le zone industriali limitrofe;
- considerato che tale stato provoca, sia nelle ore diurne che notturne, notevole disagio, soprattutto acustico, alla popolazione residente, nonché pericolo per la circolazione dei pedoni, dei ciclisti, dei ciclomotori e dei restanti veicoli in genere;
- considerato che per accedere alle zone industriali è possibile avvalersi della SP. 30 Montelabbatese, la quale risulta essere, per caratteristiche tecniche, dimensioni ed ubicazione più idonea alla circolazione di autocarri, autotreni e autosnodati;
- avvertita compiutamente la necessità di regolamentare la circolazione del traffico pesante sulla SS. 423 all'interno del centro abitato di Montecchio, per evitare situazioni di disagio e di pericolo per la popolazione residente e per gli utenti della strada;
- visti i nulla osta degli enti proprietari della strada e della prefettura;
- visti gli artt. 5 comma 3°, 6° e 7° del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 285/1992;
- visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- visto l'art. 51 della legge 08.06.1990 n. 142;
- visto l'art. 6 della legge 15.05.1997 n. 127 e successive modificazioni
- visto lo statuto comunale;
- viste le precedenti ordinanze di limitazione del traffico agli autocarri di peso complessivo superiore a 3,5 t. non adibiti a trasporto di persone, delle quali la presente costituisce integrazione ed estensione;
- ritenuto, per ovviare alla situazione di disagio e pericolo sopra esposta, di dare corso al progetto di cui sopra e al provvedimento in oggetto;

ORDINA

Con decorrenza 04/12/ 2000

- 1) di estendere il divieto transito a tutti gli autocarri aventi una massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone a tutto il centro abitato di Montecchio secondo lo schema

indicato nella planimetria allegata che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, ed in particolar modo:

- a) nel tratto della strada SS. 423 dal Km. 12+050 (intersezione via Roma con via S. Michele) al Km. 10+800 (intersezione c/so XXI Gennaio con via Marrone);
 - b) nel tratto della strada SS. 423 dal Km.10+800 (intersezione c/so XXI Gennaio con via Marrone) al Km. 10+360 (intersezione di c/so XXI Gennaio con via Arena) ad esclusione dei mezzi provenienti o diretti a Tavullia;
 - c) nel tratto della SP. 3 (Feltresca) compresa tra l'intersezione di c/so XXI Gennaio e via S. Michele (Km. 0.700) e l'intersezione di c/so XXI Gennaio con via Roma (Km.0.00);
- 2) il divieto di transito per gli autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t. in via Belvedere (il divieto di transito deve essere posizionato all'intersezione con la SP. 64);
 - 3) il divieto di transito per autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti a trasporto di persone, ad eccezione dei veicoli diretti a Tavullia, sulla via Arena all'intersezione con via dell'Industria (parte nord della rotatoria);
 - 4) il divieto di transito per gli autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti a trasporto di persone, in transito sulla SS. 423 con direzione Urbino-Pesaro all'altezza del km. 10+360 (intersezione c/so XXI Gennaio con via Arena);

La disposizione di cui sopra si rende necessaria per coordinare la presente ordinanza con l'analogo provvedimento di divieto di transito per autocarri di massa complessiva superiore ai 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone adottato dal Comune di Montelabbate;

- 5) dai divieti di cui ai punti 1-2-3-4 sono escluse le sottocitate fattispecie:
 - a) gli autocarri aventi le caratteristiche sopracitate i cui conducenti devono effettuare operazioni di carico e/o scarico merci all'interno della zona ove vige il divieto;
 - b) i veicoli adibiti al servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;
 - c) gli "autorizzati", ricomprendendo in tale dizione tutti coloro che posseggono i sottoelencati requisiti e che sono in possesso di apposito permesso rilasciato dal Consorzio Intercomunale Pesarese "Pian del Bruscolo":
 - proprietari di autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t. residenti all'interno dell'area ove vige il divieto;
 - legali rappresentanti, di ditte proprietarie di autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t., residenti all'interno dell'area in cui vige il divieto;
 - locatari dei veicoli di cui sopra acquistati in locazione finanziaria (leasing), residenti all'interno dell'area ove vige il divieto;
 - soggetti che pur non appartenendo alle categorie sopracitate, sono affidatari e/o custodi di autocarri di massa superiore a 3,5 t., residenti all'interno dell'area ove vige il divieto;
 - *soggetti aventi i requisiti di cui sopra residenti nelle vie prospicienti la zona industriale denominata "via Montefeltro". A questi ultimi l'accesso sarà consentito unicamente con il seguente percorso: SP 30 Montelabbatese - via Abbadia - via Fornaci - SS 423 - via San Michele - via Montefeltro;*
 - d) *gli autocarri aventi peso complessivo superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone che per operazioni di carico e scarico devono recarsi nella zona industriale denominata "via Montefeltro. L'accesso sarà consentito unicamente con il seguente percorso: SP 30 Montelabbatese - via Abbadia - via Fornaci - SS 423 - via San Michele - via Montefeltro;*
 - e) *gli autocarri aventi le caratteristiche sopracitate che per effettuare operazioni di autoriparazione, manutenzione, revisione ecc. devono recarsi presso officine situate all'interno della zona ove vige il divieto.*

Le autorizzazioni di cui al punto c), salvo conclamate ed inconfutabili esigenze dell'istante, non potranno prevedere il transito sulla SS. 423.

Coloro che appartengono alla categoria degli "autorizzati", potranno accedere nella zona interdetta alla circolazione solo se muniti di apposito permesso annuale rilasciato dall'ufficio di

P.M..dietro presentazione di apposita istanza redatta su carta da bollo; nelle more del rilascio dell'autorizzazione potrà essere esibita agli Agenti di Polizia la documentazione comprovante l'effettiva residenza del conducente l'autocarro.

È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile l'autorizzazione per il transito in deroga al divieto nel centro abitato di Montecchio o di esibire la documentazione probatrice del carico e/o scarico merce nella predetta zona, pena la soggezione alle sanzioni previste dal Codice della Strada.

L'ufficio tecnico è incaricato di rendere pubblica la presente ordinanza mediante l'apposizione della prescritta segnaletica.

La polizia municipale del Consorzio "Pian del Bruscolo" nella persona del comandante è preposto al rilascio delle relative autorizzazioni al transito.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto ordinato.

A norma dell'art. 3 comma 4° della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche.

In riferimento al disposto dell'art. 37 comma 3° del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione alla natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all'art. 74 del regolamento di attuazione e di esecuzione del Codice della strada approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Dalla residenza municipale, lì 01/12/2000

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Giorgi Dr. Gabriele

COMUNE DI SANT'ANGELO IN LIZZOLA

ordinanza n. 44

revocata dall'ordinanza n. 48 del 14.07.2008

INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONE DELL'ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE STRADALE N. 81 DEL 01.12.2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- vista l'ordinanza n. 81 del 01.12.2000, con la quale, in attuazione del Piano Traffico Viabilità Extra-Urbana (PTVE), - area bassa Val del Foglia - predisposto dalla provincia di Pesaro e Urbino, si è regolamentata la circolazione stradale degli autocarri di peso complessivo superiore a 3,5 t., non adibiti a trasporto di persone, nel centro abitato di Montecchio;
- premesso il carattere sperimentale della stessa;
- considerato che dopo 3 mesi di attuazione, anche alla luce dei suggerimenti emersi dagli incontri con le associazioni rappresentative degli autotrasportatori e dei cittadini, si ritiene opportuno apportare a detta ordinanza delle modifiche;
- visti gli artt. 5 comma 3°, 6° e 7° del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 285/1992;
- visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

- 1) di modificare l'ordinanza n. 81 del 01.12.2000 con le seguenti disposizioni:
 - a) al punto 5 lett. c) aggiungere: “- *soggetti aventi i requisiti di cui sopra residenti nelle vie prospicienti la zona industriale denominata “via Montefeltro”. A questi ultimi l'accesso sarà consentito unicamente con il seguente percorso: SP 30 Montelabbatese - via Abbadia - via Fornaci - SS 423 - via San Michele - via Montefeltro.*”;
 - b) dopo il punto 5 lett. c) inserire il punto 5 lett. d) con il seguente dispositivo: “*gli autocarri aventi peso complessivo superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone che per operazioni di carico e scarico devono recarsi nella zona industriale denominata “via Montefeltro”.*
L'accesso sarà consentito unicamente con il seguente percorso: SP 30 Montelabbatese - via Abbadia - via Fornaci - SS 423 - via San Michele - via Montefeltro.”;
 - c) dopo il punto 5 lett. c) inserire il punto 5 lett. e) con il seguente dispositivo: “*gli autocarri aventi le caratteristiche sopracitate che per effettuare operazioni di autoriparazione, manutenzione, revisione ecc. devono recarsi presso autofficine situate all'interno della zona ove vige il divieto.*”.

L'ufficio tecnico è incaricato di rendere pubblica la presente ordinanza mediante l'apposizione della prescritta segnaletica.

La polizia municipale del Consorzio “Pian del Bruscolo” nella persona del comandante è preposto al rilascio delle relative autorizzazioni al transito.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto ordinato.

A norma dell'art. 3 comma 4° della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque ne abbia

interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche.

In riferimento al disposto dell'art. 37 comma 3° del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione alla natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all'art. 74 del regolamento di attuazione e di esecuzione del Codice della strada approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Dalla residenza municipale, lì 13.06.2001

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Giorgi Dr. Gabriele

COMUNE DI SANT'ANGELO IN LIZZOLA

ordinanza. n. 75

revocata dall'ordinanza n. 48 del 14.07.2008

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DEGLI AUTOCARRI
DI PESO COMPLESSIVO SUPERIORE A 3,5 T. NEL CENTRO ABITATO DI MONTECCHIO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

- Premesso che il presente provvedimento costituisce, per quanto di competenza, ulteriore attuazione di un progetto di deviazione sulla SP. 30 Montelabbatese del traffico degli autocarri di peso complessivo superiore alle 3.5 t. in transito nei centri abitati di Bottega, Montecchio ed Osteria Nuova, progetto contenuto nel Piano Traffico Viabilità Extraurbana – area bassa Val del Foglia, predisposto dalla Provincia di Pesaro e Urbino;
- viste le precedenti ordinanze nn. 81 del 01.12.2000; 44 del 13.06.2001, che in attuazione del progetto di cui sopra, hanno introdotto il divieto di transito per gli autoveicoli di peso complessivo superiore a 3.5 t. non adibiti al trasporto di persone nel centro abitato di Montecchio, ad eccezione dei veicoli che effettuano operazioni di carico e scarico merci all'interno dell'area interdetta e di quelli autorizzati;
- a seguito atto di indirizzo della Giunta Comunale con delibera n. 90 del 02/08/2005 nel quale si dà mandato al Responsabile Settore Tecnico di attuare provvedimenti necessari per studio di fattibilità ed attuazione interventi proposti da mozione del Consiglio Comunale approvata con delibera n. 67 del 26/07/2005, tra cui era intenzione di mantenere il blocco del traffico pesante all'interno del paese di Montecchio;
- rilevato che le precedenti ordinanze e l'aumentare dei flussi di traffico hanno comportato notevole incremento del traffico veicolare pesante nella via S.Michele, strada strutturalmente non idonea a sopportare un intenso flusso dei predetti veicoli;
- considerato che l'ingombro degli autocarri rispetto alla dimensione delle corsie della Via San Michele costituisce pericolo per i cosiddetti "utenti deboli";
- preso atto della recente realizzazione del completamento della strada SP. 132 Ca' La Cisterna che nel comune di Colbordolo, collega la S.P. 30 Montelabbatese con la SP 3-bis Fogliense, strada che per caratteristiche strutturali e per esigenze della circolazione degli autocarri di peso complessivo superiore a 3,5 t. risulta essere più idonea e sicura;
- atteso, altresì, che gli autocarri impegnati ad effettuare operazioni di carico e scarico nella zona industriale denominata "via Montefeltro" ovvero i veicoli autorizzati (dei residenti nelle aree prospicienti la predetta zona industriale) dalle precedenti ordinanze a transitare nella zona interdetta, per le considerazioni sopra esposte, si ritiene non consentire il traffico per via S. Michele, ma possono avvalersi della strada indicata nel punto precedente;
- visto il nulla osta della Provincia di Pesaro e Urbino pervenuto in data 19/07/2005 con prot. n. 11885 e delle disposizioni in essa contenute (disporre a proprio carico segnaletica di preavviso divieto di circolazione in località Padiglione e direzione consigliata per S.P. 132);
- visti gli artt. 5 comma 3°, 6 comma 4° lett. b) e 7 del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 285/1992;
- visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- visto gli artt. 107-109 del D.Lgs. 267/2000;
- visto il provvedimento con prot. n. 8976 del 15/06/2004 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
- visto lo statuto comunale;

- viste le precedenti ordinanze di limitazione del traffico agli autocarri di peso complessivo superiore a 3,5 t. non adibiti a trasporto di persone, delle quali la presente costituisce integrazione ed estensione;
- ritenuto, per esigenze relative alla circolazione sopra esposte, di dare corso al presente provvedimento;

ORDINA

Con decorrenza dalle ore 8:30 del giorno 13/09/2005:

- 1) il divieto transito sulla S.P. 3-bis Fogliense, all'ingresso del centro abitato di Montecchio, a tutti gli autoveicoli aventi una massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone che transitano con direzione Carpegna-Pesaro ad esclusione delle sotto citate fattispecie:
 - a) gli autoveicoli aventi le caratteristiche sopracitate i cui conducenti devono effettuare operazioni di carico e/o scarico nella zona industriale denominata "via Montefeltro" e per il solo tratto corrispondente alla via Montefeltro dal civico n. 35 al confine comunale con Tavullia;
 - b) gli autoveicoli aventi le caratteristiche sopracitate che per effettuare operazioni di autoriparazione, manutenzione, revisione, ecc. devono recarsi presso autofficine situate all'interno del centro abitato;
 - c) i veicoli adibiti al servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;
 - d) i veicoli adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza;
 - e) i veicoli militari, per comprovate necessità di servizio, nonché delle forze di Polizia Municipale, i veicoli dell'ente proprietario della strada per motivi urgenti e di servizio;
 - f) gli "autorizzati", ricomprendendo in tale dizione tutti coloro che sono in possesso dei sottoelencati requisiti e di apposito permesso rilasciato dall'Unione dei Comuni "Pian del Bruscolo":
 - proprietari di autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone, residenti nelle aree prospicienti la zona industriale denominata "via Montefeltro" e nel monte di Montecchio;
 - legali rappresentanti di ditte proprietarie dei veicoli di cui sopra di massa complessiva superiore a 3,5 t., residenti nelle aree prospicienti la zona industriale denominata "via Montefeltro" e nel monte di Montecchio;
 - locatari dei veicoli di cui sopra acquistati in locazione finanziaria (leasing), residenti nelle aree prospicienti la zona industriale denominata "via Montefeltro" e nel monte di Montecchio;
 - soggetti che pur non appartenendo alle categorie sopracitate, sono affidatari e/o custodi di autocarri di massa superiore a 3,5 t., residenti nelle aree prospicienti la zona industriale denominata "via Montefeltro" e nel monte di Montecchio;
 - necessità ricorrente di carico e scarico, motivato da esigenze funzionali, da eseguire nella zona compresa all'interno del triangolo formato dalle strade: viale Roma - corso XXI Gennaio - via San Michele;
- 2) istituzione di segnaletica verticale in via Montefeltro in corrispondenza inizio territorio comunale provenendo da Pian Mauro di divieto di circolazione agli autoveicoli aventi una massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone con eccezione ad autorizzati e carico/scarico zona industriale Via Montefeltro;
- 3) istituzione di segnaletica verticale in via Montefeltro in corrispondenza civico n. 35 provenendo da Pian Mauro di divieto di circolazione agli autoveicoli aventi una massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone con eccezione ai soli autorizzati.

Coloro che appartengono alla categoria degli “autorizzati”, potranno accedere nella zona interdetta alla circolazione solo se muniti di apposito permesso annuale rilasciato dall’ufficio di P.M. dietro presentazione di apposita istanza redatta su carta da bollo; nelle more del rilascio dell’autorizzazione potrà essere esibita agli Agenti di Polizia la documentazione comprovante l’effettiva residenza del conducente l’autocarro.

È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile l’autorizzazione per il transito in deroga al divieto nel centro abitato di Montecchio o di esibire la documentazione probatrice del carico e/o scarico merce nella predetta zona, pena la soggezione alla sanzione amministrativa min. di € 25,00 e max di € 75,00.

L’ufficio tecnico è incaricato di rendere pubblica la presente ordinanza mediante l’apposizione della prescritta segnaletica.

La Polizia Municipale dell’Unione “Pian del Bruscolo” nella persona del Comandante è preposto al rilascio delle relative autorizzazioni al transito.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto ordinato.

A norma dell’art. 3 comma 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche.

In riferimento al disposto dell’art. 37 comma 3° del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione alla natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all’art. 74 del regolamento di attuazione e di esecuzione del Codice della strada approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Dalla residenza municipale, lì 12/09/2005

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Dott. Gabriele Giorgi